

# COMUNE DIRICIGLIANO

PROV. DI SALERNO

COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

PARTE ECONOMICA ANNO 2021

## DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente: Dott.ssa Paola Dello Iacono

Componente: Maria Pia Carleo

Componente: Vincenzo Giglio

## DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Rappresentanza Sindacale Unitaria composta dai Signori:

sig Cristoforo Donato Bagnuolo

Struttura Territoriale, composte dai rappresentanti delle seguenti sigle:

CISL-F.P.. Miro Amatruda entra alle ore 13.41 esce alle ore 13.46

C.G.I.L. F.P. Alfonso Rianna entra alle 13.54 esce alle 14.17

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Ricigliano e **disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa.**

Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto:

Il presente contratto ha validità, per la parte economica, per l'anno 2021 con cessazione di efficacia per le clausole di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs 150/2009 e ss.mm.i.

Sono comunque fatte salve eventuali modifiche o integrazioni derivanti da ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio ovvero dalla volontà delle parti di rivederne le condizioni.



## LA DELEGAZIONE TRATTANTE

**COMPOSTA** come sopra, in data 23/12/2021 riunita alle ore 13.41 tramite la piattaforma whatsapp, in linea con la normativa emergenziale in materia di Covid 19. Alle ore 13.46 si interrompe la riunione e si riprende alle ore 13.54. Il sig. Rianna F.P. CGIL rispetto alla determina n. 366 del 23/11/2021, avente ad oggetto la liquidazione del lavoro straordinario dei vigili del comune chiede perché non sia stato liquidato per intero rispetto alle ore lavorate lo straordinario considerato che la prestazione è stata effettuata anche nel giorno di libertà settimanale (domenica) per cui, preso atto che nella determina di liquidazione non c'è, a suo parere, corrispondenza con le ore effettivamente prestate chiede di conoscere il perché di tale determinazione in quanto, a parere suo, le ore devono essere liquidate per intero oltre al riconoscimento del riposo compensativo nella giornata di libertà settimanale. Il Presidente, preso atto della determinazione firmata dai Responsabili competenti sentito il Responsabile del Servizio Finanziario che partecipa alla riunione dice che nella determinazione la liquidazione per il lavoro svolto, per particolari esigenze di servizio, nelle giornate festive ricadenti di domenica è stata effettuata, come da punto 4 della determinazione, sulla base dell'art. 24 comma 1 ccnl 14.09.2000.

Dopo aver discusso dell'ipotesi di ccdi parte economica che segue;

**VISTO** il CCNL 21/05/2018;

**RILEVATO** che ai sensi dell'art. 7 del CCNL 21/05/2018, si deve procedere alla stipula del **C.C.D.I., parte economica anno 2021** nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 150/2009, del D. Lgs. N. 165/2001 nonché nel rispetto degli artt. 67 e 68 del nuovo CCNL del 21/05/2018;

**PRESO ATTO** del:

il ccdi parte normativa 2019-2021 già sottoscritto in via definitiva;

### **DEFINISCE E SI DICHIARA FAVOREVOLE A SOTTOSCRIVERE**

ai sensi dell'art. 8 del CCNL 21/05/2018 l'ipotesi di C.C.D.I. come appresso trascritto.



## CDI PARTE ECONOMICA ANNO 2021

### TITOLO I IL TRATTAMENTO ECONOMICO

#### Art. 1

##### Risorse finanziarie

Il fondo di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente è costituito da risorse finanziarie quantificate in €. 34.816,03 come risultante dalla determina del Responsabile dell'Area n. 411 del 17/12/2021, allegata al presente contratto comprensive di €. 1.835,64 a titolo di risorse da specifiche disposizioni di legge soggette a limite (potenziamento entrate IMU e TARI L.145/2018 co. 1091) oltre lo straordinario per €. 2.065,83.

Le risorse finanziarie, sopra richiamate, devono essere erogate, secondo i principi ed i criteri individuati nel presente C.C.D.I.

Le risorse oggetto di contrattazione sono paria ad €. 16.703,06, saranno utilizzate per compensare effettivi e significativi miglioramenti quali – quantitativi delle prestazioni lavorative del personale dipendente correlati ai servizi istituzionali in conformità di quanto stabilito dall'art. 68 del CCNL 21/05/2018.

Per l'anno 2021 tali risorse, a seguito di contrattazione, sono utilizzate per le finalità e secondo le previsioni rispettivamente indicate nel presente contratto che qui si riportano.

Finalità del compenso	Risorse assegnate
Indennità condizioni di lavoro Art. 70-bis CCNL21/05/2018	€ 2.160,00
Indennità per specifiche e particolari responsabilità Art. 70-quinquies CCNL 21/05/2018	€ 6.000,00
Turnazioni Art. 23 CCNL 21/05/2018	€ 4.100,00
Indennità per orario notturno, festivo e festivo notturno Art. 24 comma 5 CCNL 14/09/2000	€ 600,00
Indennità di servizio esterno Art. 56-quinquies CCNL 21/05/2018	€ 720,00
Reperibilità Art. 24 CCNL 21/05/2018	€ 500,00
Risorse per compensare la performance organizzativa e individuale	€ 2.733,85
<b>TOTALE</b>	<b>€ 16.703,06</b>

Le somme non utilizzate e non attribuite in sede di liquidazione degli istituti contrattuali incrementano il fondo complessivo destinato alla performance organizzativa ed individuale.

#### Art. 2

##### Indennità condizioni di lavoro

##### Art. 70-bis CCNL21/05/2018

1. Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività:

- disagiate;
- esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
- implicanti il maneggio di valori.

L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00.

La misura di cui al comma 1 è definita mediante la presente contrattazione integrativa, per come previsto all'art. 7, comma 4 del CCNL.

Tale indennità, per l'anno 2021 interesserà i dipendenti assegnati all'Area relativa ai servizi esterni.

Le parti stabiliscono che l'importo da assegnare al personale interessato n. 3 unità assegnate all'Area relativa ai Servizi Esterni è pari ad € 2.160 calcolato attribuendo alle attività disagiate ed esposte a rischi i seguenti valori:

Si considera indennità di disagio come quell'indennità specifica volta a remunerare singole situazioni organizzative che variano rispetto all'organizzazione dell'Ente nel suo complesso e alle attività connesse:

- a) **allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno 3 ore al giorno ovvero con utenza problematica in condizioni di disagio sociale (punti 1);**
- b) a prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura dell'Area da erogare alla collettività (punti 3);

1. Per attività rischiose si intendono quelle già riconosciute presso l'Ente ed individuate dall'allegato B al D.P.R. 347/83 e quelle svolte dagli operai e capi operai che utilizzano macchinari pericolosi o che sono sottoposti a specifiche condizioni di rischio attestate dal responsabile dell'Area.

a) **indice di rischio medio (peso causale 3);**

b) indice di rischio alto (peso causale 4).

INDICE ENTE				
RAPPORTO DIPENDENTI/POPOLAZIONE	Enti < 100	Enti > 100 < 140	Enti > 140 < 180	Enti > 180
PESO DELL'INDENNITA'	0	1	2	3

VALORE DELL'INDENNITA'	
Peso delle 3 causali + l'indice dell'Ente	Misura dell'indennità
Da 1 a 3	€ 1,00 – 3,00 <b>2,00</b>
Da 4 a 6	€ 4,00 – 6,00
>6	€ 7,00 – 10,00

### Art. 3

#### Indennità per specifiche e particolari responsabilità

Art. 70-quinquies CCNL 21/05/2018

Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B C e D, qualora non trovi applicazione la disciplina delle posizioni organizzative di cui all'art.13 e seguenti del CCNL, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi. Si tratta di particolari responsabilità di carattere aggiuntivo, rispetto alle prestazioni ordinarie di lavoro, formalmente individuate dai competenti Dirigenti/ Responsabili di Area/Settore, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei Servizi e conseguente ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. L'atto di conferimento dell'incarico di particolare responsabilità aggiuntiva, deve essere in forma scritta ed adeguatamente motivato.

2. Un'indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, sempre qualora non trovi applicazione la disciplina delle posizioni organizzative di cui all'art. 13 e seguenti, può essere riconosciuta per compensare:

- a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B e C attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
- b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
- c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
- d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.

3. L'indennità di responsabilità, di cui al comma 1 del presente articolo, è erogata secondo i criteri individuati nel ccdi parte normativa, nella seguente misura ai fini del comma 1 € 5650,00 per n. 3 unità. L'indennità di responsabilità per specifiche funzioni di cui al comma 2 è erogata al personale appartenente alla categoria "B" di € 350,00 per n.1 unità.

Art. 4

Reperibilità

Art. 24 CCNL 21/05/2018

Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore in giornata feriale ed € 20,66 in caso di reperibilità ricadente in giornata festiva. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.

L'indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art.38, comma 7, e dell'art.38-bis, del CCNL del 14.9.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi precedenti.

Nell'ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato trova applicazione, invece, la disciplina di cui all'art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000.

Le Aree/Servizi interessati al presente istituto sono:

Area di attività	Addetti per turno	Servizio pronta reperibilità	Costo annuo per servizio
Ufficio di Stato Civile	1	Il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali 8.00 14.00	€ 500,00

Art. 5

Indennità per orario notturno, festivo e festivo notturno

(art. 24 comma 5 CCNL 14/09/2000 – art. 14 CCNL 5/10/2001)

E' assicurato il trattamento accessorio per l'attività prestata in giorno festivo o in orario ordinario notturno o festivo notturno secondo quanto previsto integralmente dall'art. 24 del CCNL del 14/09/2000, così come modificato dall'art. 14 del CCNL del 05/10/2001.

Le risorse per la remunerazione della indennità di cui al comma 1 sono quantificate in € 600,00.

Art. 6

Risorse per compensare la performance organizzativa e individuale

Le risorse che alimentano i compensi destinati ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi sono quantificate in € 2.733,85, oltre eventuali somme non utilizzate e non attribuite, sono destinate a remunerare la performance organizzativa e individuale.

La liquidazione dei relativi compensi dovrà essere avvenire secondo i criteri stabiliti nel ccdi parte normativa artt.li 39-42 e dovrà, quindi, essere selettiva e dovrà risultare strettamente correlata al merito e alle prestazioni individuali effettivamente rese nonché ai risultati raggiunti dalla struttura di appartenenza secondo i risultati

accertati dal sistema di misurazione e valutazione nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Ai fini dell'assegnazione dei premi collegati alla performance organizzativa ed individuale, non sono considerate assenze dovute a: Malattia (fino a 20 giorni all'anno), infortunio, congedo ordinario e per maternità, terapie salvavita, permessi per donatori di sangue e di midollo osseo, permessi per funzioni elettorali, permessi per lutto, permessi per citazioni a testimoniare, assenze per volontariato DPR 2001, permessi per legge 104, recupero prestazioni lavoro straordinario, permessi sindacali retribuiti, scioperi, congedi per donne vittime della violenza.

## SEZIONE SPECIALE PER LA POLIZIA LOCALE

### Art. 7

#### Turnazioni

#### Art. 23 CCNL 21/05/2018

1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente.
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
  - a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
  - b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
  - c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
  - d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
  - e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
  - a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL 9/5/2006;
  - b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL 9/5/2006;
  - c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL 9/5/2006.
6. L'indennità di cui al comma 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 67.
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all'art. 27, comma 4 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

Le risorse per la remunerazione della indennità di cui al comma 1 sono quantificate in € 4100,00.

### Art. 8

#### Indennità di servizio esterno

#### Art. 56-quinquies CCNL 21/05/2018

1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00.
2. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.
3. L'indennità di cui al presente articolo:
  - a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5;
  - b) è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
  - d) non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 70-bis.
4. Tale indennità spetta, previa attestazione del Responsabile dell'area con conseguente carico di responsabilità, per i soli periodi di svolgimento effettivo del servizio con esclusione dei periodi di assenza per qualunque motivo e sarà liquidata a consuntivo dell'anno di riferimento.

La misura dell'indennità, secondo quanto stabilito dalla parte normativa 2019-2021 del ccdi risulta essere pari ad €. 1 al giorno come per l'anno 2019 anche per l'anno 2021.

Le risorse per la remunerazione della indennità di cui al presente articolo, sono quantificate in € 720,00.

#### Art. 9

#### Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo il caso in cui siano sottoscritti, in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.




Letto, confermato e sottoscritto nel modo che segue:

#### DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente: Dott.ssa Paola Dello Iacono

Componente: Maria Pia Carleo


Componente: Vincenzo Giglio



#### DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Rappresentanza Sindacale Unitaria composta dai Signori:

sig Cristoforo Donato Bagnuolo



Struttura Territoriale, composte dai rappresentanti delle seguenti sigle:

CISL-F.P., Miro Amatruda

C.G.I.L. F.P. Alfonso Rianna

